



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il Presidente

procedimento 2018/05CO - Decreto

IL PRESIDENTE,

VISTA l'istanza rivolta alla Cancelleria della Corte dagli avvocati Luca e Arianna Della Balda per conto dei signori Pietro, Katia e Loris Foschi onde ottenere "il rilascio di n. 1 copia conforme della sentenza di primo grado, emessa dall'Ill.mo Prof. Michele Graziadei in data 19.3.2018 [causa 2016/02CO], con l'apposizione in calce della formula esecutiva e con l'apposizione della formula richiesta dalla Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato Italo-Sammarinese del 1939 per l'esecutorietà della sentenza medesima in territorio italiano";

RILEVATO che nella parte motiva dell'istanza i ricorrenti fondano la propria richiesta

1. sull'art. 8, comma 2, lettera j, della Legge Qualificata 26 gennaio 2012, n. 1, ove si dispone che "la durata della fase d'appello non potrà superare i 180 giorni dalla interposizione dello stesso" e che, qualora tale periodo sia superato, "la sentenza appellata passa in giudicato",
2. e sull'affermazione che il suddetto periodo di 180 giorni è decorso senza che sia intervenuta una sentenza di appello;

RITENUTO che non si tratta di valutare né se il processo di appello, attualmente in corso, si sia o meno perento né se la sentenza della Corte sia passata o meno in giudicato per effetto di una sentenza di rigetto dell'appello, ma di accogliere o meno una istanza fondata sul mero passaggio di 180 giorni a fronte di circostanze processuali mai prima avvenute e che probabilmente mai più avverranno, rispetto alle quali il Cancelliere della Corte non è in possesso degli elementi di diritto per decidere se accogliere o meno l'istanza, la quale pacificamente solleva temi nuovi e di grande momento;

RITENUTO che spetta al Presidente della Corte impartire al Cancelliere in via amministrativa le disposizioni che riterrà di giustizia, anche per liberarlo da ogni responsabilità;

CONSIDERATE le argomentazioni presentate dai ricorrenti e dalle due parti controinteressate, Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese SpA e Sofir Società fiduciaria e di revisione s.r.l. (con sede in Italia) tanto all'udienza del 30 ottobre 2018 quanto a quella del successivo 30 novembre;



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il Presidente

procedimento 2018/05CO - Decreto

HA EMESSO IL SEGUENTE

DECRETO.

1. La procedura.

La legge costituzionale 26 gennaio 2012 n. 1 sancisce: “La Corte non è soggetta alle disposizioni sull’Ordinamento Giudiziario”. La prassi professionale, e non solo essa, non si è agevolmente adattata a questa solenne prescrizione; la quale significa semplicemente che la Corte opera per attuare il diritto e la giustizia lontano da formalismi inutili e da concezioni viete e burocratiche, ma entro il quadro giuridico tecnicamente più avanzato.

Dovendo impartire disposizioni alla Cancelleria, il Presidente ha ritenuto di convocare le parti e di ascoltare le rispettive ragioni: si è così stabilito un procedimento sostanzialmente amministrativo – inusuale, ma non certo irrituale nel contesto dell’ ora accennata operatività della Corte - che potrà trovare altre applicazioni in futuro. Spiace quindi che una fra le parti, certo convocate con minimo preavviso, abbia potuto pensare che il Presidente avrebbe adottato la propria decisione senza dare a tutti gli interessati tempo e modo di esporre i propri punti di vista.

2. La legge di delega e il decreto delegato.

La prima questione di merito consiste nello stabilire quale sia la forza normativa dell’art. 8.2.j della legge qualificata 26 gennaio 2012, n. 1.

Tale legge è composta da 9 articoli, otto fra i quali (gli artt. 1-7 e l’art. 9) certamente contenenti norme giuridiche di diretta applicazione, mentre uno (l’art. 8) è interamente rivolto al legislatore delegato e, nel suo comma 2, lo grava di disciplinare la procedura dinanzi la Corte. Con il termine “legislatore delegato” nel sistema costituzionale sammarinese si intende l’attivazione di un procedimento che prende inizio da un decreto approvato dal Congresso di Stato, promulgato dai Capitani Reggenti e ratificato, eventualmente previe modificazioni, dal Consiglio Grande e Generale. Nel caso specifico, il decreto delegato previsto dall’art. 8 comma 2 della legge qualificata in parola vide un testo adottato dal Congresso di Stato il 2 luglio 2013, promulgato quale decreto delegato n. 85, emendato dal Consiglio Grande e Generale e nuovamente promulgato nel testo definitivo quale decreto delegato n. 128 del 30 settembre 2013.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il Presidente

procedimento 2018/05CO - Decreto

Questo succinto richiamo cronologico è servito a chiarire che il decreto delegato che disciplina il procedimento dinanzi la Corte è stato frutto di approfondimenti in sede legislativa.

Il decreto delegato n. 128 attua tutte le previsioni contenute nell'art. 8 comma 2 della legge qualificata. Tuttavia, per quanto riguarda la lettera j, nel proprio art. 11:

1. non fa alcuna menzione della enunciazione di un periodo invariabile di 180 giorni, ma
2. scandisce le fasi e i termini del procedimento di appello: 14 giorni per proporre appello una volta ottenuta l'autorizzazione a appellare, 14 giorni successivi per depositare i motivi di appello, 14 giorni successivi per la nomina del "sapiente" o del collegio di "sapienti", 90 giorni successivi per la conclusione del giudizio di appello.

Si tratta di una scelta legislativa perfettamente coerente con le finalità della legge qualificata ("celere svolgimento dei processi") e consiste nella scansione in più periodi prestabiliti, piuttosto che nella definizione di un periodo omnicomprensivo. La scelta legislativa si è estesa a non prevedere l'automatico passaggio in giudicato nel caso di inosservanza di tali periodi, contrariamente a quanto aveva indicato la legge qualificata in quella frase finale della lettera j ("In difetto [di sentenza entro 180 giorni], la sentenza appellata passa in giudicato"), che, per la sua collocazione, va necessariamente intesa quale parte di una delega che è stata diversamente attuata.

In conclusione, il disposto dell'art. 8, comma 2, lett. j della legge qualificata 26 gennaio 2012, n. 1, è indirizzato unicamente al legislatore delegato e su di esso non possono fondarsi le parti in causa.

La motivazione di questo decreto potrebbe terminare qui, ma due ulteriori brevi capitoli sembrano opportuni sia per indirizzare il foro sammarinese qualora simili occorrenze si presentino in futuro sia per riguardo all'attività difensiva svolta dalle parti.

3. Il caso fortuito.

Le "circostanze processuali mai prima avvenute e che probabilmente mai più avverranno" richiamate in premessa riguardano la mancata nomina del "sapiente" a fronte di un atto di interposizione di appello del 23 aprile 2018. È a tutti noto che il Giudice delle Appellazioni, prof. Lanfranco Ferroni, era allora in



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il Presidente

procedimento 2018/05CO - Decreto

cattive condizioni di salute, che spesso lo costringevano a assentarsi dal lavoro; forse per questa ragione egli non provvide a nominare il “sapiente” prima della sua scomparsa il 25 settembre 2018. Fatto sta che la nomina del “sapiente” non è ancora avvenuta a oltre sette mesi dall’interposizione dell’appello.

Qualora il passaggio in giudicato dopo i 180 giorni dalla proposizione dell’impugnazione fosse stato sancito dal decreto delegato o qualora si ritenga che la legge qualificata contenga nell’art. 8 lett. j una norma direttamente operativa agevole sarebbe l’obiezione, in effetti sollevata dalle parti risultate soccombenti nel procedimento innanzi la Corte, che le straordinarie circostanze ora ricordate impedirebbero il passaggio in giudicato della sentenza della Corte. Questa obiezione ha un fondamento principalmente nella nozione di “caso fortuito”, tuttavia non impiegata dalle parti.

La nozione di “casus fortuitus”, variamente declinata nel diritto privato, nel diritto penale e nel diritto amministrativo, presiede all’interpretazione della legge tutte le volte che le concrete occorrenze sono la conseguenza di una serie causale radicalmente diversa da quelle sulle quali la previsione legale è stata fondata. Nessuno potrebbe mai pensare che, interposto l’appello, il giudice rimanga inattivo e non compia l’unico atto che la legge indefettibilmente prevede: la nomina del “sapiente”, e che nessuno intervenga per rimediare tempestivamente. Tuttavia, proprio questo è avvenuto e tutto questo costituisce caso fortuito che, qualora esistesse l’ipotizzata norma sanzionatoria, renderebbe questa inapplicabile alla fattispecie concreta.

4. La Dichiarazione dei diritti e il sindacato di legittimità costituzionale.

La procura Sofir ha proposto questioni di sindacato di legittimità costituzionale all’udienza del 30 ottobre e parimenti nel giudizio di appello (come da memorie che ha qui prodotto).

Dinanzi all’istanza rivolta alla Cancelleria della Corte dalla procura Foschi il Presidente della Corte, come sopra chiarito, non ha dato luogo a alcun procedimento giurisdizionale. La forma del decreto, adottata per il presente provvedimento così come lo svolgimento delle udienze senza vestire la toga sottolineano la natura fondamentalmente amministrativa del procedimento, introdotto unicamente per potere ascoltare la parti prima di impartire direttive al Cancelliere. Ne consegue che non può essere sollecitato il sindacato di legittimità costituzionale in via indiretta, a mente dell’art 13 della legge



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il Presidente

procedimento 2018/05CO - Decreto

qualificata 25 aprile 2003 n. 55, perché non si è in presenza di un “giudizio” e questa osservazione vale sia per la procura Sofir che per lo stesso Presidente della Corte.

Il quale, in chiusura, desidera segnalare che, per quanto riguarda lo specifico modo di operare della Corte, il ricorso al sindacato di legittimità costituzionale appare in via di principio non conveniente. La Corte, infatti, ha ricevuto uno specifico mandato “di assicurare un celere svolgimento dei processi nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento processuale ed in particolare del diritto alla difesa e del contraddittorio” (legge qualificata 26 gennaio 2012, n. 1, art. 8 comma 1). In attuazione di questo mandato il Presidente ha ammesso appelli per *errores in procedendo* nonostante che essi non rientrassero nel novero dei motivi di appello previsti dal decreto delegato n. 128, preferendo dare esecuzione alle norme della Dichiarazione dei Diritti e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo a fianco, non contro, le norme positive sul procedimento di appello.

Tutte le volte che questo sia possibile, si tratta di strada preferibile rispetto all’abrogazione che discenderebbe da una pronuncia di illegittimità costituzionale.

Borgo Maggiore, 30 novembre 2018

Maurizio Lupoi

